

## INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle risorse agricole, alimentari e forestali e delle finanze, per sapere — premesso che:

i bollettini emessi dall'Inps per il pagamento dei Contributi Agricoli contengono diverse anomalie, quali l'inclusione delle somme già condonate l'anno scorso o l'addebito di contributi per unità regolarmente cancellate dal nucleo perché deceduti o perché aventi cessato l'attività;

non è stata calcolata la riduzione del 25 per cento per le zone che sono state soggette a piogge persistenti;

la proroga con il decreto-legge n. 318 del 1996, della scadenza relativa alla rata del quarto trimestre 1995 dal 10 giugno 1996 al 20 luglio 1996, non costituisce un concreto segnale per le aziende agricole in crisi, costrette a subire procedimenti giuridici esecutivi per un sommarsi di pagamenti insostenibili, la cui proroga è stata avviata da decreti governativi con i quali si pensava di alleviare i problemi delle aziende colpite da avversità atmosferiche —:

se non intendono riaprire i termini per la regolarizzazione delle situazioni pregresse al 31 dicembre 1996, con una rimodulazione delle rate, compresa la prima, in modo costante, in numero di trenta quadrimestrali e con un basso calcolo dei tassi di interessi;

se non intenda riconoscere che tutte le zone comprese nelle aree dell'obiettivo 1 e 5/b sono, in base al regolamento Cee 2052/88 del 1988, aree svantaggiate e che, quindi va ricalcolato a partire dal 1988 l'ammontare contributivo delle aziende situate in tali zone;

quando il governo intenda esercitare la delega concessagli per il riordino del

sistema previdenziale in agricoltura, allineando al più presto da una teorica « paga media giornaliera » che non trova alcun riscontro in certe zone e che, facendo avvicinare e quasi allineare i versamenti contributivi alla paga effettiva, rischia di alimentare il lavoro nero e l'evasione contributiva.

(2-00129) « Caruso, Antonio Pepe, Antonino Carrara, Losurdo ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere — premesso che:

la Telecom ha iniziato a mettere in atto, dal 17 giugno 1996 una serie di provvedimenti di trasferta forzata che hanno interessato 222 lavoratori di dieci regioni italiane (Trentino, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Umbria, Liguria, Puglia, Calabria, Sardegna, Abruzzo e Molise);

tali provvedimenti trovano il presupposto in un accordo di mobilità interregionale stipulato tra l'azienda e le organizzazioni sindacali Filpt-Cgil, Silt-Cisl, Uilte-Uil e siglato il 1° agosto 1995;

tale accordo, strappato alle organizzazioni sindacali con metodi persuasivi e posizioni quanto meno discutibili, evidenzia che vi è un piano tendente ad una riduzione delle unità lavorative impiegate, da realizzare con mezzi più o meno legali, mediante l'istituto del *part-time* e il trasferimento incondizionato del personale, creando anche i presupposti per un licenziamento coatto;

tale accordo inoltre va a sostituirsi, in modo da potersi ritenere di dubbia legittimità, al vigente contratto collettivo di lavoro, che è più vantaggioso per i lavoratori nelle parti relative ai trasferimenti;

va sottolineato come i trasferimenti coatti cui sono stati costretti i lavoratori arrecano ad essi parecchi disagi, trattandosi, per lo più, di capifamiglia costretti all'improvviso a lasciare la propria famiglia e/o a trasferirsi con essa in altre città in modo del tutto imprevisto;

tali trasferimenti inoltre vengono sempre effettuati da regioni più svantaggiate verso altre economicamente più progredite, per cui arrecano un obiettivo « impoverimento » delle regioni di provenienza;

questa politica di smobilitazione lenta e graduale della Telecom dalle regioni meno avvantaggiate trova anche riscontro in altri settori, come quello della partecipazione di aziende ed imprese locali ai vari lavori commissionati dalla Telecom, il che avviene quasi sempre a vantaggio delle grandi imprese nazionali e determina ridimensionamento e/o smobilitazione delle imprese locali (Cit, Crt, Elte, Alcatel, Sielte, eccetera);

tutto ciò avviene malgrado la Telecom Italia spa percepisca fondi europei a tassi agevolati proprio a vantaggio delle regioni italiane dove vi è alta incidenza di disoccupazione (ad esempio, nel 1995, solo per l'Abruzzo e per il Molise la Telecom avrebbe ricevuto oltre trenta miliardi dall'unione europea e dal Governo italiano, finalizzati all'incremento delle telecomunicazioni nelle aree economicamente disagiate e a contribuire a creare i presupposti per lo sviluppo economico delle comunità locali);

tutto ciò rende discutibile la scelta della Telecom, che ha un alto indice di produttività, di movimentare, su un totale di centomila dipendenti, solo 250 unità per inviarle in altre regioni a svolgere le stesse mansioni e, spesso, proprio per carichi di lavoro relativi alle regioni di provenienza, tutto ciò arrecando gravi disagi ai trasferiti ed alle loro famiglie;

i trasferimenti effettuati, a fronte di una discutibilità nel merito delle scelte, non ha indotto vantaggi ma, al contrario, ha creato problemi nelle regioni di provenienza ove in taluni casi il carico di lavoro è stato redistribuito ai dipendenti rimasti, tanto che spesso, non essendo stati questi in grado di evaderlo, si è dovuto ricorrere a trasferte da regioni vicine;

una politica imprenditoriale come questa lascia intravedere il sospetto che la

Telecom voglia progressivamente disimpegnarsi dalle regioni meno sviluppate del Paese per concentrare il proprio impegno nelle aree più progredite, il che non dovrebbe essere consentito, visto che a questa società è stata data l'esclusiva delle commissioni telefoniche nel nostro Paese, per cui essa dovrebbe essere prevalentemente impegnata a riequilibrare le varie aree del Paese, cercando, contrariamente a quanto fa, di avvantaggiare le regioni meno sviluppate per portarle al livello delle altre regioni italiane ed europee;

va infine rilevato che in Puglia il provvedimento di trasferimento coatto è stato impugnato dalla Uilte-Uil regionale e dalle Uilte-Uil di Bari, che hanno vinto la causa di lavoro che si è conclusa il 9 luglio 1996 con la condanna della Telecom, da parte del giudice di Bari, per atteggiamento antisindacale;

i presupposti della condanna della Telecom da parte del pretore di Bari vanno ravvisati nel mancato rispetto dei contenuti del predetto accordo del 1° agosto 1995 e nel mancato rispetto dell'accordo collettivo nazionale, in quanto, come precedentemente segnalato dalle stesse organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo, « non sono state compiutamente esperite, per la rigidità dimostrata dalla controparte aziendale, le potenzialità dei tavoli regionali in ordine alla individuazione e all'applicazione degli strumenti utili al contenimento degli impatti sociali della riorganizzazione aziendale come, in particolare, il *part-time*, il *franchising*, il telelavoro e gli scambi » (comunicato di Filpt-Gcil, Cisl-Silt, Uilte-Uil del 30 novembre 1995);

l'insufficiente utilizzo da parte dell'azienda Telecom degli strumenti utili al contenimento degli impatti sociali dell'accordo è stato ribadito dalle stesse organizzazioni sindacali nel comunicato del 18 dicembre 1995, in cui esse hanno invitato l'azienda a compiere ogni sforzo in tal senso precisando che un giudizio complessivo e conclusivo dell'insieme dell'applicazione dell'accordo sarebbe stato formulato dalle segreterie nazionali solo dopo un ulteriore confronto da svolgersi con il consiglio generale unitario;

da tutto ciò emerge che la Telecom, oltre la discutibilità nel merito delle scelte di « sguarnire » le sue sedi nelle regioni più svantaggiate, ha operato i trasferimenti coatti di 222 dipendenti (meno i ventidue trasferiti dalla Puglia che sono stati annullati dal Pretore di Bari), senza neanche avere rispettato le clausole dell'accordo stipulato con le organizzazioni sindacali il 1° agosto 1995 e senza aver preventivamente consultato le organizzazioni aziendali dei lavoratori nelle vere sedi interessate —:

se il Governo ritenga giusta e legittima la politica generale della Telecom, che tende a ridurre il proprio impegno nelle regioni meno sviluppate del paese, oltre e verso riduzione e trasferimento di personale e minor utilizzo delle risorse nelle sedi locali e delle imprese ivi operanti;

se ciò sia compatibile con i notevoli contributi comunitari e nazionali che vengono annualmente erogati alla Telecom, con le finalità di tendere al riequilibrio tra le varie regioni e al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle aree più povere;

se possa ritenersi accettabile il trasferimento coatto di unità lavorative da regioni più povere verso regioni più sviluppate, creando gravi difficoltà ai lavoratori ed alle loro famiglie, senza aver espletato preventivamente tutte le misure atte ad attutire l'impatto sociale di questi trasferimenti e senza aver preventivamente consultato i lavoratori interessati;

se si ritenga legittimo che ciò sia stato fatto nel nome dell'accordo del 1° agosto 1995 tra la Telecom e le organizzazioni sindacali (certamente non sufficiente a giustificare da solo le scelte, in contrasto con il contratto collettivo nazionale), e che, tra l'altro, non è stato neanche rispettato nelle parti che riguardano proprio l'attuazione degli strumenti utili al contenimento degli impatti sociali della riorganizzazione aziendale;

se non ritenga opportuno chiarire il senso di questa politica aziendale della Telecom, che potrebbe nascondere la vo-

lontà di abbandonare progressivamente le regioni deboli del Paese, in modo da chiedere all'azienda concessionaria delle comunicazioni del nostro paese che inverta questa tendenza per mirare invece al riequilibrio tra aree deboli e forti della nazione;

se non ritenga che i contenuti della sentenza del giudice di Bari siano validi anche per gli altri duecento lavoratori sradicati dai loro paesi d'origine e trasferiti di forza in altre regioni con grave danno per le loro famiglie;

se, alla luce di quanto sopra, non ritenga opportuno chiedere alla Telecom di revocare tutti i trasferimenti interregionali e di subordinarli: *a)* all'acquisizione del consenso preventivo dei lavoratori trasferiti; *b)* ad una chiara politica di rilancio aziendale, che non veda penalizzate le regioni meno sviluppate; *c)* all'adozione preventiva degli strumenti utili al contenimento degli impatti sociali della riorganizzazione aziendale, (*part-time, franchising, telelavoro e scambi eccetera*).

(2-00130) « Saia, Nardini, Stanisci, Bova, Meloni, Rotundo, Vendola, De Murtas, Malentacchi, Di Stasi, Lenti, Galdelli, Giacco ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'interno e delle finanze, per sapere — premesso che:

in relazione al procedimento penale n. 7725/94, 1<sup>a</sup> R.G. N.R., nei confronti, tra gli altri, di Oscar Piskulic, indagato per omicidio plurimo pluriaggravato ai danni della popolazione italiana dell'Istria, Fiume e Dalmazia, il dottor Giuseppe Pittitto ha richiesto al Gip, con provvedimento dell'8 maggio 1996, emissione di provvedimento di custodia cautelare nei confronti della sopraindicata persona;

con provvedimento del 14 maggio 1996, il Gip ha respinto la richiesta, sulla base di due sostanziali argomentazioni:

asserita carenza della giurisdizione penale italiana, in quanto i fatti erano stati commessi all'estero, ed assenza di esigenze cautelari, tali da giustificare la custodia cautelare in carcere;

in data 22 maggio 1996, avverso detto provvedimento, il dottor Pititto ha proposto appello (n. 2716/97 R.P.M.) al tribunale del riesame, insistendo per l'accoglimento delle richieste inizialmente formulate al Gip;

con ordinanze depositate in cancelleria il 2 luglio 1996 e nella segreteria del pubblico ministero il 5 luglio 1996, il tribunale del riesame:

a) ha riconosciuto la piena sussistenza della giurisdizione penale italiana, in quanto i reati riferiti agli indagati, commessi tra il 1943 ed il 1947, erano avvenuti su territori sui quali sussisteva pienamente la giurisdizione italiana fino al 16 settembre 1947, data della ratifica del Trattato di pace;

b) ha riconosciuto la sussistenza di indizi di colpevolezza univoci, convergenti ed assai gravi nei confronti dell'indagato Piskulic, con motivazione idonea, addirittura, per una sentenza definitiva di condanna all'ergastolo, in relazione al delitto di omicidio plurimo aggravato;

c) ha ritenuto di non disporre la custodia cautelare in carcere degli indagati, in ragione della loro età e del tempo trascorso dal momento in cui furono commessi i delitti;

il pluriomicida Piskulic che, contrariamente a quel che assume o, *rectius*, presume il tribunale del riesame, mostra di essere in eccellenti condizioni fisiche e psichiche, in una intervista pubblicata su *Il Giornale* del 7 luglio 1996 rilasciata al giornalista Biloslavo: 1) ha ammesso gli omicidi da lui commessi, anche se ha tentato di giustificarsi per aver eseguito gli ordini del suo complice Josip Broz, detto Tito; 2) ha ammesso il sostanziale genocidio, cioè le uccisioni indiscriminate e di massa degli italiani, solo perché tali, in

Istria, Fiume e Dalmazia; 3) ha ammesso di essere stato, a Fiume, il responsabile della famigerata polizia politica «titina»; 4) ha dichiarato la sua disponibilità, all'occorrenza, ad uccidere altri Italiani («... imbraccerò le armi anche a questa età»); 5) si è posto sullo stesso piano di giustificazione giuridica e politica dell'ex Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, da lui ritenuto responsabile dell'assassinio senza processo di Benito Mussolini; 6) ha dichiarato di essere venuto in Italia in più occasioni («... varie volte, sono arrivato anche fino ad Udine in compagnia di mia moglie e nessuno mi ha fermato,.... durante le indagini sul mio conto»); 7) ha dichiarato di avere «... ancora amici nel vostro Paese, che non vogliono vedermi neanche sotto processo»;

la gravità di tali impudenti affermazioni e la loro ineludibile rilevanza evidenzia l'esigenza di appropriate misure di sicurezza nei confronti del pluriomicida indagato Piskulic le cui dichiarazioni, nonostante i suoi 76 anni di età, evidenziano una pericolosità sociale spiccata, attuale e gravissima, in quanto risulta che quest'ultimo è venuto e viene in Italia e che, ad avviso degli interroganti: a) può inquinare le prove, subornando e minacciando parti offese e testimoni già escussi o ancora da escutere; b) può avvalersi della illecita protezione ed aiuto di quegli «italiani comunisti», suoi amici e suoi complici negli eccidi; c) può impedire l'acquisizione di prove a suo carico e di altri responsabili e, concordando linee difensive con i suoi complici, inquinare le stesse;

così recita l'ordinanza dello stesso tribunale del riesame, individuata la «eccezionalità» delle esigenze cautelari di custodia in carcere quando sussistano i pericoli di cui all'articolo 274 c.p.p.: «... nel caso specifico, si connotano di un non comune, spiccatissimo ed allarmante rilievo e sono in grado di concretare la possibilità di eludere le finalità processuali e di prevenzione specifica, tutelate dalla legge»;

parrebbe agli interroganti non solo che sussista il pericolo e la chiara inten-

zione del pluriomicida Piskulic di impedire l'acquisizione delle prove o inquinare, ma anche la sua dichiarata disponibilità a reiterare l'attività criminale;

in attesa che il pubblico ministero reiteri al Gip la richiesta di cattura del Piskulic, si appaleserebbe, dunque, in modo ineludibile, l'esigenza di impedire ulteriori ingressi in Italia del succitato pluriomicida, per salvaguardare, in tal modo, l'integrità fisica di alcuni testimoni e di parti offese —:

quali iniziative intendano assumere o provvedimenti adottare per sapere con motivata urgenza:

in quali e quante occasioni, per quali motivi e per quale durata di tempo i consolati italiani in Croazia, in particolare quello sito nella città di Fiume, abbiano rilasciato visti di ingresso in Italia al pluriomicida Piskulic ed alla di lui moglie o convivente;

se non sia opportuno adottare adeguate misure di sicurezza per prevenire ulteriori ingressi in Italia del succitato Piskulic, magari per mezzo di telegrafiche disposizioni del Ministro degli affari esteri, sotto la stretta sorveglianza del Presidente del Consiglio;

se non ritengano necessario ed indispensabile impartire urgenti e rigorose istruzioni di stretta vigilanza al personale ministeriale preposto alla sorveglianza delle frontiere, affinché sia impedito l'ingresso sul territorio nazionale del pluriomicida Piskulic, con o senza visto consolare o altro titolo abilitante.

(2-00131) « Menia, Fragalà, Selva, Cola, Simone ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri delle poste e telecomunicazioni e del tesoro, per sapere — premesso che:

il Parlamento e il Governo sono impegnati a definire tempi e modi di privatizzazione e liberalizzazione del sistema delle telecomunicazioni e, conseguentemente, del futuro assetto della Stet e delle sue società;

le agenzie di stampa hanno dato notizia, in data 19 luglio 1996, che il consiglio di amministrazione di Telecom si appresterebbe nella riunione di martedì 23 luglio 1996, su indicazione della Stet, a mettere in atto una profonda riorganizzazione accorpando aree e responsabilità anche in contrasto con direttive europee —:

se il Governo sia stato preventivamente informato dalle intenzioni della Stet circa la riorganizzazione di Telecom;

se non ritenga che, prima di procedere a qualsiasi riorganizzazione, il Parlamento debba essere adeguatamente informato circa i piani e le strategie della Stet e delle sue società;

a quali logiche risponda il piano di ristrutturazione predisposto da Stet;

se non ritenga il Ministro delle poste di intervenire per evitare che Parlamento e Governo debbano apprendere dalla stampa le intenzioni della Stet circa assetti organizzativi e strategici che andrebbero adeguatamente spiegati e motivati preventivamente, specie in vista dei delicati processi di liberalizzazione e privatizzazione.

(2-00132)

« Angeloni ».